



GRUPPO PARLAMENTARE "ITALIA DEI VALORI"

REGOLAMENTO¹

¹ Approvato dall'Assemblea del Gruppo Parlamentare "*Italia dei Valori*", ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento del Senato, così come modificato dal Deliberazione 21 novembre 2012 "Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276, del 26.11. 2012.

Art. 1

(Costituzione del Gruppo Parlamentare)

1. Il Gruppo Parlamentare "Italia dei Valori", di seguito denominato "Gruppo", è costituito dai senatori eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo "Italia dei Valori" che vi hanno aderito a norma dell'articolo 14 del Regolamento del Senato.
2. Le ammissioni al Gruppo di altri senatori che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione sono deliberate dall'Assemblea del Gruppo.

Art. 2

(Principi ed indirizzi)

1. Il Gruppo concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, nelle forme e nei limiti della Costituzione, del Regolamento del Senato e della legislazione vigente.
2. L'attività del Gruppo è informata ai principi di trasparenza e responsabilità, nell'ambito di una leale collaborazione tra i suoi componenti.
3. Ciascun componente del Gruppo partecipa attivamente alle iniziative parlamentari e concorre alla loro elaborazione unitaria; nello svolgimento della propria attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati dagli organi del Gruppo.
4. Ciascun componente del Gruppo ha l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Aula ed al lavoro delle Commissioni e delle Giunte. Ogni assenza ai lavori del Senato deve essere comunicata, preventivamente e tempestivamente, al Presidente di Gruppo e deve comunque essere motivata.
5. L'Assemblea del Gruppo adotta il regolamento del Gruppo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento è trasmesso al Presidente del Senato e pubblicato sul sito *internet* del Gruppo e del Partito "Italia dei Valori".
6. Al fine di assicurare la massima trasparenza, nonché la più ampia pubblicità dei lavori, il Gruppo cura la pubblicazione della propria attività su apposito sito *internet*.

Art. 3

(Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere-Segretario.
2. Gli organi del Gruppo vengono rinnovati o confermati dopo il primo biennio della Legislatura.

Art. 4
(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i senatori iscritti al Gruppo e delibera sulle iniziative del Gruppo in sede parlamentare.
2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte al mese, su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un quinto degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie di cui all'ordine del giorno che viene diramato almeno due giorni prima della convocazione. Le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio palese. Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto un verbale.
3. Ciascun senatore può proporre argomenti non iscritti all'ordine del giorno; la proposta deve in tal caso essere votata da almeno un terzo dei componenti. Ove la proposta risulti respinta è comunque iscritta all'ordine del giorno successivo.
4. Sono in ogni caso sottoposti all'esame dell'Assemblea il rendiconto del Gruppo, le leggi costituzionali o di modifica costituzionale, le leggi di stabilità, le modifiche del Regolamento del Senato, le leggi elettorali, le nomine e le designazioni di competenza del Senato, nonché l'ordine del giorno del Consiglio di presidenza del Senato.
5. L'Assemblea, in caso di elezioni di competenza del Senato, previa consultazione degli organi del Partito, designa i candidati adottando il metodo di individuazione e scelta fondati sull'esame dei *curricula*, sulla valutazione della competenza ed esperienza nell'ambito richiesto e tenendo altresì conto del principio per cui nessun genere può essere rappresentato nella misura inferiore a un terzo.
6. I senatori riferiscono all'Assemblea, oralmente o per iscritto, del lavoro degli organi del Senato di cui sono membri.
7. L'Assemblea elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Tesoriere-Segretario.
8. Il Tesoriere-Segretario redige il verbale della Assemblea del Gruppo.

Art. 5
(Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea. E' eletto Presidente il senatore che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessun senatore abbia riportato tali voti, si procede al ballottaggio tra i due senatori che hanno riportato il maggior numero dei voti. Per la validità di questa seconda votazione è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta il Gruppo parlamentare, regola l'attività di tutti i suoi organi ed esercita le sue funzioni nell'ambito del Regolamento del Senato.
3. Il Presidente dirige la politica generale del Gruppo, mantiene l'unità di indirizzo politico e promuove e coordina l'attività dei senatori.
4. Il Presidente assume tutte le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità del Gruppo.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea del Gruppo e, nei casi di urgenza,

assume le iniziative necessarie ad assicurarne la tempestiva attività parlamentare.

Art. 6

(Vice Presidente del Gruppo)

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di temporaneo impedimento e, in ogni caso, collabora col Presidente al fine del buon andamento dell'attività del Gruppo.

Art. 7

(Tesoriere-Segretario del Gruppo)

1. Il Tesoriere-Segretario è eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Tesoriere-Segretario, oltre alla funzione di cui all'articolo 4, comma 8, controlla e garantisce la gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo, ne riferisce all'Assemblea trimestralmente e, in ogni caso, in occasione della presentazione e dell'approvazione del progetto di rendiconto, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 8

(Gestione contabile e finanziaria del Gruppo)

1. L'Assemblea del Gruppo, su proposta del Tesoriere-Segretario, approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità. Nel rendiconto il Tesoriere-Segretario fa espresso riferimento alle risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo e destinate agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale, secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza della spesa ed analiticità delle voci.
2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Gruppo si avvale di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza del Senato con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.
4. Il Gruppo pubblica *on line*, sul proprio sito *internet* e su quello del

Partito, il rendiconto del Gruppo, il giudizio di cui al comma 2, oltreché ciascun mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

Art. 9
(Sanzioni)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, e previa consultazione degli organi del Partito, in caso di assenze ingiustificate dai lavori del Senato e del Gruppo, nonché per le violazioni del presente regolamento può provvedere, sulla base della gravità dell'atto o del fatto, al richiamo, alla sospensione temporanea, nonché all'espulsione dal Gruppo.
2. L'Assemblea del Gruppo può approvare, a maggioranza, ulteriori sanzioni.

Art. 10
(Uffici del Gruppo)

1. Gli uffici del Gruppo dipendono dal Presidente.
2. Il Presidente, consultati i senatori del Gruppo, dispone l'assunzione del personale del Gruppo, fondata sull'esame dei *curricula* e sulla valutazione della competenza ed esperienza professionale nell'ambito richiesto
3. Gli Uffici del Gruppo forniscono il supporto necessario all'attività dei senatori per lo svolgimento dell'attività parlamentare, sulla base dell'inquadramento, della qualifica e delle mansioni specificate assegnate.
4. Ciascun senatore si avvale di uno o più collaboratori esterni al Gruppo per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato.
5. Non sono in ogni caso ammessi dipendenti e collaboratori in grado di parentela o affinità sino al quarto con i senatori iscritti al Gruppo, ovvero che risultino stabilmente conviventi con gli stessi.

Art. 11
(Norme finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.